



12 DIC. 2007

Roma,

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Volontariato, Relazioni
Istituzionali e Internazionali

Prot. N.° DPC/VRE/75360.
Risposta al Foglio del
N.°

Alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

Alle Organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: DPR 194/01 – Attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile – Attività di simulazione di emergenza ed eventi a carattere locale programmabili.

La disciplina dettata dall'articolo 9 del DPR 194/2001 in materia di impiego delle organizzazioni di volontariato prevede che il Dipartimento della protezione civile, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, autorizzi lo svolgimento delle attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di eventi calamitosi, anche a carattere locale, nonché le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni, e garantisca ai volontari impiegati il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ed il rimborso al datore di lavoro del trattamento economico e previdenziale in godimento per tutto il periodo di effettivo impiego, nonché, ai sensi dell'articolo 10, il rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni.

La suddetta normativa, relativamente alle attività di simulazione di emergenza, prevede che, oltre al Dipartimento della protezione civile relativamente alle esercitazioni nazionali, le strutture operative istituzionali possano programmare tali attività secondo modalità ben determinate.

In particolare, l'articolo 9, comma 6, del citato DPR 194/2001 prevede che per l'effettuazione di prove di soccorso e di esercitazioni debbano essere definiti gli scenari esercitativi ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari che saranno impiegati e del preventivo delle spese da rimborsare ai sensi dell'articolo 10, nonché degli oneri relativi ai rimborsi ai datori di lavoro.

La citata disposizione prevede che al fine delle conseguenti attività di approvazione e di autorizzazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, le richieste, relativamente a ciascun anno, debbano pervenire al Dipartimento entro il 10 gennaio per le esercitazioni programmate per il primo semestre ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Dipartimento proceda all'approvazione ed all'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

Al riguardo, appare opportuno chiarire alcuni aspetti relativi all'attuazione delle citate disposizioni.

Nella generalità dei casi sono gli Uffici regionali che trasmettono a questo Dipartimento le richieste volte ad ottenere l'applicazione dei citati benefici, anche se in molti casi le richieste vengono formulate direttamente dalle organizzazioni e dal Dipartimento indirizzate alle competenti Amministrazioni regionali, ma corre l'obbligo di segnalare che le istanze, nella maggior parte delle ipotesi vengono trasmesse senza il rispetto dei termini di programmazione previsti dal DPR 194/01 e sono prive dei requisiti tecnici necessari per consentire le valutazioni di competenza.

Il Dipartimento, infatti, è chiamato ad espletare un'attività istruttoria di verifica tecnico-operativa dell'impianto esercitativo, al fine di rilasciare le prescritte autorizzazioni in via preventiva e nei tempi dettati dal DPR 194/01 tenendo altresì conto della programmazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno contabile.

Giova ricordare che il DPR 194/01 è un atto normativo che per la speciale tutela apprestata nei confronti dei datori di lavoro e per i rimborsi delle spese sostenute dalle organizzazioni per le attività prestate, consente e garantisce la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, riducendo al minimo l'incidenza dell'impiego dei volontari sui datori di lavoro e consente loro una programmazione della attività.

In base a quanto sommariamente esposto, e tenuto conto che alla data del 10 giugno 2007 non sono pervenute se non poche richieste relative al secondo semestre 2007 e che tuttora continuano a pervenire richieste per l'effettuazione di attività di simulazione di emergenza, al fine di garantire, a tutela dei volontari di protezione civile e delle relative organizzazioni, l'applicazione degli aspetti applicativi del citato DPR 194/01, si rappresenta la necessità che entro il 10 gennaio dell'anno prossimo sia effettuata una programmazione delle attività addestrative che prevedano l'impiego delle organizzazioni di volontariato per il primo semestre del 2008.

Tale programmazione, che, si sottolinea, dovrà essere ripetuta secondo le sopra indicate scadenze anche per il futuro, dovrà rispettare i criteri di massima previsti dall'articolo 9 del DPR 194/01 quanto ai programmi delle attività addestrative e ai relativi preventivi di spesa.

Si rappresenta inoltre la necessità di corredare le istanze avanzate con un parere sulle iniziative proposte che comprenda anche la stima della congruità della spesa necessaria.

Si ricorda inoltre che per le procedure di rimborso successive è necessario che le attestazioni delle presenze dei volontari siano certificate dall'Autorità di protezione civile presente alla manifestazione, per cui sarà anche opportuno assicurarsi che tali attestazioni siano rilasciate dalla locale autorità di protezione civile o da funzionari regionali.

Si rammenta altresì che il comma 8 dell'articolo 9 del DPR 194/2001 prevede che dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento, così come in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate sono tenute a far pervenire all'Autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

In generale poi si sottolinea che l'impiego del volontariato soggiace a disposizioni sia di carattere operativo che contabile, per questo si invitano gli organizzatori di attività addestrative a volere indicare nella stesura dei documenti programmatici sia il numero di volontari che le organizzazioni partecipanti, avendo cura di indicare le eventuali partecipazioni di organizzazioni di volontariato provenienti da altre regioni.

In tale ultima ipotesi, si rammenta l'esigenza per le organizzazioni di volontariato operanti fuori dalla propria regione di verificare la compatibilità della partecipazione con le attività regionali in corso comprese eventuali convenzioni in atto ai fini di una opportuna comunicazione alla regione di appartenenza della movimentazione dei mezzi e delle attrezzature.

Si segnala, inoltre, l'opportunità che l'organizzazione partecipante relazioni alla propria struttura regionale di protezione civile circa i risultati dell'attività addestrativa espletata fuori regione.

Tali indicazioni rappresentano la condizione necessaria per un corretto espletamento delle procedure istruttorie e per garantire un'effettiva tutela per i volontari e per le organizzazioni impegnate nelle attività addestrative, nonché per i datori di lavoro dei volontari dipendenti e per i volontari lavoratori autonomi.

Analoghe considerazioni debbono essere espresse in tema di impiego delle organizzazioni di volontariato per eventi diversi dalle attività addestrative, non rientranti tra quelle emergenziali, che, però, presentino caratteristiche di prevedibilità, come ad esempio eventi periodici nelle comunità locali o comunque programmabili con anticipo rispetto allo svolgimento, per i quali le Autorità di protezione civile ritengano necessario il concorso dei volontari a supporto delle forze istituzionali.

Anche per tali circostanze, ferma restando la necessità che l'impiego del volontariato, come rappresentato nella nota n. DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007, venga attuato nel rispetto delle funzioni che l'ordinamento assegna a tale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, si segnala la necessità che le esigenze di concorso del volontariato alle attività istituzionali vengano formalmente comunicate con un congruo anticipo rispetto all'evento e che la richiesta di applicazione dei benefici sia corredata da un piano di impiego delle organizzazioni e dal necessario preventivo delle spese da rimborsare.

Nel confidare nella piena collaborazione degli Uffici in indirizzo per la piena applicazione della normativa in questione a tutela degli interessi esposti, si rappresenta che il rispetto di quanto richiamato è un requisito di efficacia del sistema basato sulla collaborazione tra le istituzioni per un migliore impiego delle risorse e del volontariato di protezione civile e che le richieste pervenute fuori dai termini e senza i necessari documenti programmatici verranno valutate ed esaminate solo dopo quelle pervenute regolarmente e fatte salve le disponibilità di bilancio.

Quanto esposto vale ovviamente per le altre componenti del sistema di protezione civile, per cui anche le Province ed i Comuni, a cui Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sono pregate di voler diffondere la presente, nonché le Prefetture, quando ricorrano all'impiego delle organizzazioni di volontariato per le attività addestrative o per attività istituzionali, sono invitate ad uniformarsi a tali indicazioni.

Anche alle organizzazioni nazionali di volontariato che propongono attività di simulazione dell'emergenza per le proprie strutture si estende analoga raccomandazione di rispetto dei termini di programmazione, segnalando che le attività addestrative proposte da sedi locali, alle quali le sedi nazionali sono pregate di estendere la presente, devono pervenire al Dipartimento per il tramite e/o con l'intesa della struttura nazionale di vertice.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Guido Bertolaso

